

COMUNE DI TRICARICO

Provincia di Matera

Prot. 14285

Data 19 DIC. 1997

19 DIC. 1997

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 80 DEL 27.06.1997

Oggetto: ART.28 E 55 DELLA LEGGE 14.5.1981, N.219 E SUCC. PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO - DETERMINAZIONI.-

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Parere: favorevole

Data: 25.06.1997

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Rocco Siniscalchi

PARERE DI REG.TA' CONTABILE

Parere: favorevole

Data: 26.06.1997

Il Resp.bile del servizio

F.to Rag. Mazzone Rosa

PARERE DI CONFORMITA'

Parere favorevole

data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE EX ART. 55 L. 142/90

Si attesta la copertura finanziaria della spesa e il relativo impegno

Data _____

Il Respon.le del Servizio Finanziario

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

All'Albo Pretorio del Comune del

19 DIC. 1997

per 15 giorni consecutivi

Per copia conforme all'originale

Tricarico, il 19 DIC. 1997

Il Segretario Comunale

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 9,30 nella sala delle adunanze consiliari. Convocato, con avvisi scritti a domicilio di ciascun Consigliere, ai sensi della Legge n. 142/90, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica. Procedutosi all'appello nominale, risultano:

	Presente	Assente
Melfi Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carbone Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fanelli Roberto A.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Carbone Nicola	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cataldo Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dabraio Rocco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carbone Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Romano Maria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toscano Rocco Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fiorentini Elisa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Battista Luigi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lavecchia Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marchisella Angela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Miscioscia Vito	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lavalle Antonio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Picerno Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Malvinni Mario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

COMUNE DI TRICARICO (MT)
di Registro
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
dal 19-12-97 al 02-01-98
per giorni 15
IL MESSO CON L'ALBO

Poichè il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, trattandosi di prima convocazione il Sig. Antonio Melfi - Sindaco ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Egidio Lo Massaro.

In prosecuzione di seduta il Sindaco-Presidente riferisce all'alto Consesso che al punto n.7 dell'ordine del giorno diramato con nota prot.n.7474 del 23.6.1977 e successivamente integrato con nota prot. n.7508 del 24.6.1977 è iscritto l'argomento: "Art.28 e 55 della Legge 14.5.1981, n.219 e successive - Piano di Recupero del Centro Storico - Determinazioni".- Chiarisce che ai sensi degli artt. 28 e 55 della legge 14.5.1981, n.219 e successive modificazioni ed integrazioni, questo Comune con delibera di C.C. n.244 del 17.5.1988, esaminata senza rilievi dalla Sezione Decentrata di Controllo di Matera nella seduta del 6.7.1988 con decisione prot. n.18407 - reg. n.18852, adottava il Piano di Recupero del Centro Storico, redatto dai Tecnici incaricati del Comune, Arch.Ferruccio Orioli, Arch.Luigi Bubbico e Prof. Arch. Francesco Forte - Con successiva delibera di C.C. n. 8 del 13.2.1989, esaminata senza rilievi dalla Sezione Decentrata di Controllo di Matera nella seduta del 9.03.1989 con decisione prot. n.3988 - reg.n.4700, si modificavano ed integravano le norme tecniche di attuazione del Piano di Recupero del Centro Storico adottato con la citata delibera di C.C. n.244 del 17.5.1988.

Esperite le procedure previste dagli artt.28 e 55 della legge 14.5.1981, n.219 e successive modifiche ed integrazioni e alla presenza di osservazioni presentate dagli aventi diritto nei termini prescritti si procedeva all'esame delle osservazioni e contestualmente alle controdeduzioni, per quelle non accoglibili per le argomentazioni adottate dai progettisti redattori, con deliberazione di C.C. n.166 del 21.3.1990, esaminata senza rilievi dalla Sezione Decentrata di Controllo di Matera nella seduta del 22.2.1991 con decisione prot. n.1149 - reg. n.1193. La citata deliberazione, a causa di meri errori materiali di trascrizione che potevano indurre ad equivoci interpretativi, veniva modificata ed integrata con delibera di G.M. n.301 del 4.07.1991, apportando le opportune precisazioni. Esaurito l'iter procedimentale per l'approvazione definitiva di detto Piano di Recupero, lo stesso veniva sottoposto, ai sensi dell'art.7 della legge n.1497 del 29.06.1939 alla Regione Basilicata- Dipartimento Assetto del Territorio- Ufficio Territorio di Matera- Servizio BB.AA che con nota prot. n. 34.620/93 del 25.07.1994, acquisita agli atti del Comune in data 12.8.1994 con prot. n. 8284, comunicava che la Commissione si era espressa favorevolmente sull'autorizzazione degli interventi di cui agli Artt. 13 (interventi di restauro) e 14 (interventi di risanamento conservativo) alle norme tecniche di attuazione allegate allo strumento urbanistico in parola.

L'approvazione definitiva di detto Piano di Recupero, anche nel mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento, faceva sorgere dubbi sulla validità a livello operativo e degli effetti giuridici che lo stesso poteva produrre, sicchè questa Amministrazione inoltrava ad alcuni Uffici Regionali (Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, Ufficio del Territorio - Sezione Urbanistica - Potenza; Ufficio Territorio- Sezione Urbanistica - Matera ecc.) quesito per conoscere le eventuali determinazioni da assumere in merito. Alla luce dei suggerimenti pervenuti dagli Uffici Regionali interpellati si evince, chiaramente, la discrezionalità di questo Ente di ritenere valido ed efficace il Piano di Recupero di che trattasi, ovvero procedere alla revoca per mutato sopraggiunto interesse pubblico. Indi propone, in seguito ad una oculata valutazione dei vantaggi che potessero derivare ai cittadini interessati tenuto conto anche dei chiarimenti all'uopo forniti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Geom. Rocco Siniscalchi, di ritenere valido ed efficace il Piano di Recupero a salvaguardia del Centro Storico non ritenendo applicabile in detta zona il Piano Particolareggiato.

Prosegue evidenziando di non essere d'accordo sulla tesi sostenuta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di applicare, in quanto compatibili, le norme del Piano Particolareggiato per gli altri interventi da quelli autorizzati (Art.13 - interventi di restauro, Art.14 interventi di risanamento conservativo), perché l'interesse predominante di questa Amministrazione evita scempi edilizi nel centro storico di notevole rilevanza artistica e storica. Dopo di ciò invita i presenti a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'ampia ed esauriente relazione svolta dal Sindaco-Presidente sull'argomento iscritto all'ordine del giorno;

VISTA la propria deliberazione n.244 del 17.05.1988, esaminata senza rilievi dalla Sezione Decentrata di Controllo di Matera nella seduta del 06.07.1988 con decisione prot. n. 18407 reg. n. 18852, con la quale si adottava, ai sensi degli artt.28 e 25 della legge 14.5.1981, n.219 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano di Recupero del Centro Storico di questo Comune;

VISTA la propria deliberazione n.8 del 13.2.1989, esaminata senza rilievi dalla Sezione Decentrata di Controllo di Matera nella seduta del 9.3.1989 con decisione prot. n.3988 - reg. n.4700, con la quale si modificavano ed integravano le norme tecniche di attuazione come in precedenza approvate;

VISTA la propria deliberazione n.166 del 21.3.1990, esaminata senza rilievi dalla Sezione Decentrata di Controllo di Matera nella seduta del 22.2.1991 con decisione prot. n.1149 - reg. n.1193 con la quale, esperite le procedure previste dagli artt.28 e 55 della legge 14.5.1981, n.219 e successive modificazioni ed integrazioni e della presenza di osservazioni presentate dagli aventi diritto nei termini di rito, si procedeva all'esame delle osservazioni e contestualmente alle controdeduzioni per quelle non accoglibili per le argomentazioni addotte dai progettisti redattori del piano di recupero riportate dettagliatamente nella citata deliberazione Consigli<re successivamente modificata ed integrata con delibera di G.M. n.301 del 4.7.1991;

CONSIDERATO che detto Piano di Recupero, esaurito l'iter procedimentale per l'approvazione definitiva, veniva sottoposto, ai sensi dell'art. 7 della legge 1497 del 29.6.1939 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, all'esame della Regione Basilicata - Dipartimento Assetto del Territorio - Servizio BB.AA.- Matera che con nota prot. n. 34620/93 del 25.07.1994, acquisita agli atti del Comune in data 12.08.1994 con prot. n. 8284, comunicava che la Commissione si era espressa favorevolmente sull'autorizzazione degli interventi di cui agli artt. 13 (interventi di restauro) e 14 (interventi di risanamento conservativo) delle norme tecniche di attuazione del citato Piano di Recupero;

RILEVATO che anche il mancato rispetto temporale dei termini previsti dalla normativa sopra richiamata in ordine all'espletamento dell'iter amministrativo approvativo, dello strumento urbanistico de quo debba far ritenere operativo e quindi esplicativo degli effetti giuridici detto Piano di Recupero, giusto quanto evidenziato dalla Regione Basilicata- Ufficio Territorio di Matera- Servizio urbanistica e Ambiente con nota prot. n. 7548/96 del 14.012.1997, e acquisita agli atti del Comune in data 20.12.1996 con prot. n. 9223;

SENTITA la proposta del Sindaco - Presidente di ritenere approvato definitivamente il Piano di Recupero del Centro Storico limitatamente agli interventi di cui agli artt. 13 e 14 delle norme tecniche di attuazione allegate al Piano di Recupero così come stabilito dalla Regione Basilicata- Dipartimento Assetto del territorio- Ufficio territorio Matera- Servizio BB.AA. con nota prot. n. 3620/93 del 25.07.1994, acquisita agli atti del Comune in data 12.08.1994 con prot. n. 8284;

RITENUTO di non dover accogliere la proposta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Geom. Rocco Siniscalchi di applicare le norme del Piano Particolereggiato per gli altri interventi nel Centro Storico esclusi dal Piano di Recupero;

RILEVATO che il Piano di recupero, anche se limitato negli interventi, contribuisce a salvaguardare il Centro Storico di notevole interesse storico e artistico e mette in condizioni i

cittadini beneficiari delle provvidenze di legge per la ristrutturazione e recupero degli immobili ricadenti in detto piano;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali di maggioranza o minoranza sull'argomento in parole e i chiarimenti forniti dal Sindaco e responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Geom. Rocco Siniscalchi;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTA la legge 15.5.1997, n. 127 recanti misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

VISTA la legge 8.6.1990, n.142;

RILEVATO, che ai sensi, dell'art. 53 della citata legge 142/1990, sono stati chiesti ed ottenuti i pareri favorevoli sulla proposta:

a) del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale sulla regolarità tecnica assicurando l'applicazione delle norme non in contrasto, del Piano Particolareggiato, onde avvantaggiare l'edilizia in Tricarico;

b) del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria sulla regolarità contabile tenuto conto che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio Comunale.

Con voti unanimi, resi per alzata di mano di n.11 consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di ritenere valido, per i motivi espressi in narrativa, l'iter procedimentale posto in essere, ai sensi degli artt. 28 e 55 della legge 14.05.1981, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, anche nel non rispetto dei termini previsti per l'adozione e l'approvazione del Piano di Recupero del Centro Storico di questo Centro Abitato.

2) Di ritenere, ora per allora, approvato definitivamente lo stesso Piano di Recupero per la parte autorizzata dalla Regione Basilicata - Dipartimento Assetto del Territorio - Servizio BB.AA. Matera con nota prot. n. 34620/93 del 25.07.1994 limitatamente agli interventi di cui agli artt. 13 (interventi di restauro) e 14 (interventi di risanamento conservativo) delle norme tecniche di attuazione allegate al citato piano di Recupero;

3) Dare mandato al Sindaco - pro-tempore di chiedere ai professionisti redattori del Piano di Recupero di apportare agli elaborati costituenti lo strumento urbanistico tutte le modifiche necessarie per uniformarli alla autorizzazione di cui sopra;

4) Trasmettere copia della presente all'Ufficio Tecnico Comunale per gli adempimenti conseguenziali;

5) Dare atto che la presente non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 17, comma 31 e seguenti, della Legge 15.5.1997 n. 127.

IL PRESIDENTE

Prof. Antonio Melfi

IL SEGRETARIO

(Dott. Egidio Lo Massaro)

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

- Ai Capigruppo Consilari ai sensi dell'art.17, c. 36, della Legge 127/97- Foglio N. _____ del _____
- Al Co.Re.Co. : per iniziativa della stessa Giunta (art. 17, c. 34, Legge 127/97)
- per richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 17, c. 38, Legge 127/97) Prot. N. _____ del _____
- ai sensi dell'art. 13, comma 33, Legge 127/97

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.47 - c. 3 Legge 142/90)
- Decorrenza gg.10 dalla data di pubblicazione (art.47 Legge 142/90)
- Riconferma dell'atto, successiva alla comunicazione di cui all'art.17 - c.39 della Legge 127/97
- Decorrenza gg.30 dal ricevimento dell'atto da parte del Co.Re.Co., senza adozione o comunicazione del provvedimento di annullamento (art. 17 - c. 40 Legge 127/97)
- Esame senza rilievi da parte del Co.Re.Co., come da provvedimento Prot. Nr. _____ Reg.Nr. _____ in data _____

Tricarico, li 15-04-98

Il Segretario Comunale
Giuseppe De Nardis